

IMPOSTE E TASSE

di CRISTINA RIGATO

Cessione "portafoglio clienti" e relativa tassazione

Non può essere considerata una cessione d'azienda o ramo d'azienda; quindi, si tratterà di una semplice cessione di beni, con aliquota ordinaria.

Come specificato negli **interpelli nn. 466/2019 e 609/2020**, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo d'azienda, quanto ceduto deve costituire un **insieme di beni** materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici **suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività d'impresa** e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Devono essere presenti quindi determinati fattori quali un'organizzazione, dei beni e il loro fine per l'esercizio dell'impresa.

La cessione di un " *portafoglio clienti* " non può, da sola, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto si tratta di un **unico asset patrimoniale** e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva. Il trasferimento di una lista clienti rappresenta, difatti, una cessione di un singolo asset riconducibile al **know-how dell'azienda** che è suscettibile di **autonoma valutazione economica e trasferibile integralmente anche in modo separato**. Pertanto, si ritiene che l'operazione in oggetto sia qualificabile come cessione di beni e costituisca, agli effetti dell'Iva, una **prestazione di servizio assoggettata ad aliquota ordinaria**. Di conseguenza, **l'imposta di registro si applica in misura fissa**, come previsto dall'art. 40 D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Un altro quesito posto era relativo alla **possibilità di rateizzare la relativa plusvalenza emersa dalla cessione**. Con la risoluzione n. 9/611 del 1991, è stato precisato che le disposizioni contenute nell'art. 86, c. 4 del Tuir, si rendono applicabili anche nel caso in cui il bene immateriale non sia mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. Pertanto, **la mancata iscrizione in bilancio della lista clienti non preclude la possibilità di rateizzare la plusvalenza**. Tuttavia, è necessario che il bene abbia un' **anzianità di almeno 3 anni**. Nel caso specifico dell'interpello n. 609/2020 la lista in sé ha più di 3 anni, ma essendo una lista che si aggiorna continuamente con gli orientamenti dei potenziali acquirenti e che acquisisce più valore quanto più recenti sono i dati, si ritiene che non le si possa assegnare un'anzianità di almeno 3 anni al momento della cessione.

Infine, viene chiesto se la " *Member-List* " possa essere qualificata, ai fini delle imposte sui redditi, quale **informazione acquisita in ambito commerciale deducibile** ai sensi dell'art. 103, c. 1 del Tuir. La risposta è stata **affermativa**, poiché si tratta di un bene immateriale che va capitalizzato nella voce B.I.3 dello Stato patrimoniale con la quota di ammortamento deducibile, ai sensi dell'art. 103, c. 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% del costo.